

Assegno ordinario e valutazione della riduzione della capacità di lavoro

La **Corte di Cassazione**, con una recente sentenza ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell'**assegno ordinario di invalidità** occorre fare riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza dall'assicurato, ma anche a quelle che, seppur diverse, sono affini al precedente lavoro da questi svolto.

Requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario

Ai fini del riconoscimento dell'[assegno ordinario di invalidità](#), articolo 1, Legge n.222/1984, occorre una riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, oltre il requisito contributivo di almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione di qualunque tipo, anche non continuativi, dei quali almeno 156, pari a 3 anni, versati nei cinque anni precedenti la data della domanda.

La vicenda

La recente [sentenza n. 15303 del 12 giugno 2018](#) della Corte di Cassazione ha avuto origine dal fatto che la Corte di Appello di Bari, rigettando l'appello dell'INPS, confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto all'assistito il diritto all'**assegno ordinario**.

Nello specifico la Corte di appello aveva ritenuto che la patologia tumorale maligna della quale era affetto il lavoratore doveva ritenersi invalidante nella misura di legge nonostante l'avvenuta asportazione del tumore maligno.

L'Inps, invece, ritiene che il giudice del gravame abbia errato nel riconoscere, in adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, l'**assegno ordinario** poiché l'accertamento della riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle attitudini andava fatta non solo in riferimento all'attività svolta dall'assistito (impiegato assicurativo), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente.

Quindi la Corte di appello, secondo l'Inps, non ha tenuto conto nella valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato, dell'attività di impiegato dallo stesso svolta. Il giudizio si è limitato a un apprezzamento di tipo sanitario non incentrato altresì sulla possibilità, per l'assicurato di svolgere altre attività confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla personalità professionale (impiegato) e, dunque, alle sue esperienze di lavoro e capacità di adattamento.

Quindi, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Inps, accogliendone il ricorso ed affermando il principio secondo cui: ***“ ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 1, L. 222/1984, riguardante la riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro***

patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato a ulteriore danno per la salute".

FONTE: [Avv. Nadia Delle Side](#)

Date: 10 luglio 2018

<http://www.invalidi-disabili.it>